

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 198

del 23 marzo 2004

sulla sostituzione e soppressione dei modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72 del Consiglio

(E 110, E 111, E 111 B, E 113, E 114, E 119, E 128 ed E 128 B)

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo UE/Svizzera)

(2004/562/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, ai sensi del quale essa è incaricata di affrontare qualsiasi argomento amministrativo derivante dal regolamento (CE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1971, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾ ai sensi del quale essa stabilisce i modelli di documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 153, del 7 ottobre 1993, relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 001, E 103-E 127) ⁽³⁾,

vista la decisione n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) ⁽⁴⁾,

vista la decisione n. 179, del 18 aprile 2000, relativa ai modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111 B, E 113-E 118, E 125-E 128) ⁽⁵⁾,

vista la decisione n. 187, del 27 giugno 2002, relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111 ed E 111 B) ⁽⁶⁾,

vista la decisione n. 191, del 17 giugno 2003, relativa alla sostituzione dei moduli E 111 ed E 111 B con la tessera europea di assicurazione malattia ⁽⁷⁾,

considerando quanto segue:

(1) È necessario adattare gli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 in previsione dell'entrata nell'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004.

(2) A partire dal 1° giugno 2004 gli attestati E 111 ed E 111 B sono sostituiti dalla tessera europea di assicurazione malattia secondo le modalità fissate dalla decisione n. 191. Tuttavia gli attestati E 111 e E 111 B, emessi prima del 1° giugno 2004, continuano ad essere validi fino al 31 dicembre 2004, salvo che la data di scadenza indicata sugli attestati sia anteriore.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004.

⁽³⁾ GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU L 54 del 25.2.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 93 del 10.4.2003, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU L 276 del 27.10.2003, pag. 19.

- (3) Inoltre gli Stati membri citati nell'elenco allegato alla decisione n. 197, del 23 marzo 2004, hanno diritto a un periodo transitorio per l'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia. Di conseguenza le istituzioni competenti di questi Stati continuano ad emettere fino al 31 dicembre 2005 gli attestati E 111 sulla base del modello riprodotto in allegato alla presente decisione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 631/2004 ha modificato il regolamento (CEE) n. 1408/71 in modo che tutte le categorie di persone assicurate hanno diritto a partire dal 1° giugno 2004 alle prestazioni in natura necessarie dal punto di vista medico durante il soggiorno in un altro Stato membro. Di conseguenza gli attestati E 110, E 128 ed E 128 B diventano superflui a partire da tale data. Sempre a partire da tale data l'attestato E 119 riguarda unicamente le prestazioni in denaro.
- (5) In base al regolamento sopra citato i paragrafi 6 e 7 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono abrogati a partire dal 1° giugno 2004. Di conseguenza è necessario sopprimere i modelli di attestati E 113 ed E 114.
- (6) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) del 2 maggio 1992, completato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo.
- (7) La Comunità europea e i suoi membri e la Confederazione svizzera hanno firmato un accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo Svizzera), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II di tale accordo mette in atto i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nei rapporti tra la Comunità europea e i suoi membri e la Confederazione svizzera.
- (8) Per motivi pratici occorre utilizzare attestati identici nella Comunità, nello Spazio economico europeo e nei rapporti tra la Comunità e la Confederazione svizzera,

DECIDE:

- 1. Il modello di attestato E 119 riprodotto nella decisione n. 153 è sostituito dal modello riprodotto in allegato alla presente decisione.
- 2. Il modello di attestato E 111 riprodotto nella decisione n. 187 è sostituito, a partire dal 1° giugno 2004 e fino al 31 dicembre 2005, dal modello riprodotto in allegato alla presente decisione. In linea di principio si applicano al modello del formulario E 111 quelle norme che sono applicabili, in base alla decisione n. 190, ai dati visibili sulla tessera europea di assicurazione malattia relativi alla descrizione, ai valori e alla lunghezza dei campi dati, nonché alle relative annotazioni.
- 3. I modelli di attestati E 113 ed E 114 riprodotti nella decisione n. 179 sono soppressi a partire dal 1° giugno 2004.
- 4. Il modello di attestato E 110, riprodotto nella decisione n. 153, degli attestati E 128 ed E 128 B, riprodotti nella decisione n. 177, sono soppressi a partire dal 1° giugno 2004.
- 5. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, ecc.) gli attestati corrispondenti ai modelli riprodotti in allegato alla presente decisione.
- 6. Ciascun attestato è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità e presentato in modo tale che le versioni siano perfettamente sovrapponibili.
- 7. La presente decisione si applica a partire dal 1° giugno 2004 ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presidente della Commissione amministrativa

Tim QUIRKE

ALLEGATO

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
PER LA SICUREZZA
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI**

E 111☐ ⁽¹⁾

**ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DURANTE LA DIMORA IN UNO
STATO MEMBRO DIVERSO**

(Questo attestato è utilizzabile unicamente in taluni Stati a titolo transitorio. Nessun attestato E 111 potrà essere emesso o utilizzato dopo il 31 dicembre 2005, data in cui la tessera europea di assicurazione malattia sarà distribuita in tutti gli Stati).

Attenzione!

Il presente documento non dà alcun diritto se lo scopo del viaggio è quello di ricevere cure mediche all'estero.

Informazioni relative all'assicurato

1. Cognome (i):
2. Nome (i):
3. Data di nascita:
4. Numero d'identificazione personale ⁽²⁾:

Informazioni relative all'istituzione

5. Nome dell'istituzione:
6. Numero d'identificazione dell'istituzione:

Periodo di validità dell'attestato

- a) Dal:
- b) Al:

Data di emissione dell'attestato

- c)

Firma e timbro dell'istituzione

d)

ISTRUZIONI**Il presente modulo deve essere compilato in stampatello**

- a) Questo attestato è nominativo e individuale.
- b) Il presente documento consente all'assicurato e ai membri della sua famiglia di ottenere tutte le prestazioni in natura quando essi si trovino temporaneamente in un paese diverso da quello abituale, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno.
- c) Quando sono necessarie prestazioni, compreso il ricovero in ospedale, questo documento deve essere presentato al prestatore di cure.

NOTE

- ⁽¹⁾ Sigla del paese a cui appartiene l'istituzione che compila l'attestato: IT = Italia, NL = Paesi Bassi, AT = Austria, PT = Portogallo, UK = Regno Unito, IS = Islanda, LI = Liechtenstein, CY = Cipro, LV = Lettonia, LT = Lituania, HU = Ungheria, MT = Malta, PL = Polonia, SK = Slovacchia, CH = Svizzera.
- ⁽²⁾ Se il familiare non dispone di un numero d'identificazione personale, indicare il numero d'identificazione della persona da cui derivano i diritti della persona interessata.

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
PER LA SICUREZZA SOCIALE
DEI LAVORATORI MIGRANTI**

E 119☐ ⁽¹⁾

**ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO DEI DISOCCUPATI E DEI LORO FAMILIARI
ALLE PRESTAZIONI IN DENARO**

(Il modulo deve essere consegnato al lavoratore disoccupato dall'istituzione competente oppure da questa inviato all'istituzione del luogo di residenza o di dimora, qualora sia stata detta istituzione a richiederlo).

Informazioni relative al beneficiario

1. Cognome:	
2. Nome:	
3. Data di nascita:	
4. Numero d'identificazione personale ⁽²⁾ :	
5. Indirizzo nel paese ove è in cerca di lavoro:	

Informazioni relative all'istituzione del luogo di residenza o di dimora ⁽³⁾

6. Denominazione:	
7. Numero d'identificazione:	
8. Indirizzo:	
9. Vostro modulo ☐ E 107 del	☐ E 115 del

10. La persona sopracitata ha diritto alle prestazioni in denaro
10.1 ☐ per sé
10.2 ☐ per i familiari

11. In caso di inabilità al lavoro le prestazioni in denaro possono essere erogate

11.1 ☐ per un periodo non superiore a quello previsto per il diritto alle prestazioni di disoccupazione

11.2 ☐ per i casi di malattia insorti fino al / / / incluso,
per giorni settimane

12. Le suddette prestazioni in denaro saranno versate

12.1 ☐ da noi

12.2 ☐ da voi, per nostro conto

13. L'indennità dovrà essere corrisposta

13.1 ☐ per gli stessi giorni della settimana previsti per l'assicurazione disoccupazione

13.2 ☐ per tutti i giorni della settimana, salvo

☐ lunedì	☐ martedì	☐ mercoledì
☐ giovedì	☐ venerdì	☐ sabato
☐ domenica		

14. L'importo giornaliero netto di tale indennità ⁽⁴⁾

14.1 ☐ è pari a quello previsto per l'assicurazione disoccupazione

14.2 ☐ è di se l'assicurato non è ricoverato in ospedale
è di se ricoverato in ospedale

Informazioni relative all'istituzione competente

15. Denominazione:

16. Numero d'identificazione:

17. Indirizzo:

18. Timbro:

19. Data: / /

20. Firma:

ISTRUZIONI

Il presente modulo deve essere compilato in stampatello*Avvertenze per il disoccupato:*

Per ottenere, per voi, le prestazioni in denaro in caso di inabilità al lavoro o di ricovero in ospedale, dovete presentare (a meno che vi troviate nei Paesi Bassi) i formulari sopraindicati e inoltre presentare alla seguente istituzione il certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal vostro medico curante:

in **Belgio**, all'organismo scelto (mutualité);

in **Germania**, all'«Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)» (cassa locale generale di malattia);

in **Grecia**, in linea di massima, all'«ufficio regionale o locale dell'istituto assicurazioni sociali (IKA)» che consegna all'interessato un libretto sanitario in mancanza del quale le prestazioni in natura non sono concesse;

in **Spagna**, alla «Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social» (direzione provinciale dell'istituto nazionale della sicurezza sociale) del luogo di dimora o di residenza;

in **Francia**, alla «Caisse primaire d'assurance maladie» (cassa primaria di assicurazione malattia);

in **Italia**, all'azienda sanitaria locale (ASL) competente per il territorio;

in **Lussemburgo**, alla «Caisse de maladie des ouvriers» (cassa malattia degli operai);

in **Austria**, al «Gebietskrankenkasse» (cassa malattia regionale) competente per il luogo di residenza o di dimora;

in **Finlandia**, all'ufficio locale della «Kansaneläkelaitos» (istituto di sicurezza sociale), in caso di richiesta di risarcimento delle spese mediche sostenute nel settore privato. Prestazioni in natura possono essere ottenute dai centri sanitari municipali e dagli ospedali pubblici mediante esibizione del presente modulo;

in **Islanda**, al «Tryggingastofnun ríkisins» (istituto statale di sicurezza sociale), Reykjavik;

nel **Liechtenstein**, all'«Amt für Volkswirtschaft» (ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;

in **Norvegia**, al «lokale Trygdekontor» (ufficio assicurativo locale) del luogo di residenza o di dimora. L'assistenza del servizio sanitario (ospedale, medici, dentisti ecc.) si può richiedere senza contattare preventivamente l'istituzione in questione. Ad ogni richiesta di prestazioni è necessario esibire il modulo;

in **Svezia**, al «försäkringskassan» (ufficio della sicurezza sociale) del luogo di residenza o dimora. L'assistenza del servizio sanitario (ospedale, medici, dentisti ecc.) si può richiedere senza contattare preventivamente l'istituzione in questione;

in **Danimarca**, alla «stedlige social- og sundhedsforvaltning» (commissione sociale e sanitaria) comunale e, nei comuni di Copenhagen, Odense, Ålborg e Århus al «magistrat» (amministrazione comunale);

in **Irlanda**, al «Department of Social Welfare, EC Record Section» (ministero della previdenza sociale, servizio archivi CE), Dublino 2;

nei **Paesi Bassi**, dovete dichiarare l'inabilità al lavoro alla sede del «Gemeenschappelijk Administratie - kantoor (GAK)» (ufficio amministrativo comune) che vi eroga le prestazioni di disoccupazione;

in **Portogallo, per il continente**: al «Centro Regional de Segurança Social» (centro regionale di sicurezza sociale) del luogo di dimora o di residenza; **per Madera**: alla «Direcção Regional de Segurança Social» (direzione regionale della sicurezza sociale), a Funchal; **per le Azzorre**: alla «Direcção Regional de Segurança Social» (direzione generale della sicurezza sociale), a Angra do Heroísmo;

nel **Regno Unito**, al «Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Benefits Directorate» (ministero della sicurezza sociale, reparto prestazioni, servizio internazionale), Newcastle upon Tyne, oppure al «Northern Ireland Social Security Agency Overseas Branch» (ente nordirlandese per la sicurezza sociale, servizio internazionale), Belfast, a seconda dei casi.

in **Svizzera**, all'istituzione comune LAMal («Institution commune LAMal - Gemeinsame Einrichtung KVG»), Soletta. L'assistenza del servizio sanitario (ospedale, medici, farmacisti) si può ottenere senza contattare preventivamente tale istituzione;

nella **Repubblica ceca**, alla cassa di assicurazione malattia nel luogo di soggiorno;

in **Lettonia**, al «Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra» (agenzia statale per la previdenza sociale);

in **Lituania**, al «Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai» (sedi locali dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza sociale);

in **Slovacchia**, al «Sociálna poisťovňa» (agenzia per la previdenza sociale), Bratislava;

in **Estonia**, all'«Eesti Haigekassa» (cassa di assicurazione malattia estone);

a **Malta**, Dipartimento della Sicurezza Sociale, La Valletta;

in **Polonia**, «Wojewódzkiego Urzędu Pracy» (WUP);

in **Ungheria**, la «Megyei Egészségbiztosítási Pénztár» (ufficio provinciale assicurazione sanitaria, competente per territorio);

in **Slovenia**, l'unità regionale competente del «Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)» (Istituto Nazionale Assicurazione Sanitaria) nel luogo di residenza o dimora;

a **Cipro**, il Ministero della Sanità.

NOTE

- (¹) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: BE = Belgio, DK = Danimarca, DE = Germania, GR = Grecia, ES = Spagna, FR = Francia, IE = Irlanda, LU = Lussemburgo, FI = Finlandia, SE = Svezia, IT = Italia, NL = Paesi Bassi, AT = Austria, PT = Portogallo, UK = Regno Unito, NO = Norvegia, IS = Islanda, LI = Liechtenstein, CZ = Repubblica ceca, CY = Cipro, EE = Estonia, LV = Lettonia, LT = Lituania, HU = Ungheria, MT = Malta, PL = Polonia, SI = Slovenia, SK = Slovacchia, CH = Svizzera.
- (²) Se il familiare non dispone di un numero d'identificazione personale, indicare il numero d'identificazione della persona da cui derivano i diritti dell'interessato/a.
- (³) Da compilare solo qualora il modulo sia stato richiesto dall'istituzione del luogo di residenza o dimora.
- (⁴) Il riquadro va compilato solo nel caso in cui le prestazioni in denaro debbano essere versate dall'istituzione del luogo di residenza o dimora.
-